REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE PROVINCIALI

Art. 1 FINALITA' E O	GGETTO	p.2
Art.2. SALE OGGETT	TO DI CONCESSIONE	p.2
Art.3 CONCESSION	ARI DELL'USO DELLE SALE	p.3
Art.4 FASCE ORARI	E DI USO DELLE SALE	p.3
Art.5 LIMITI DI RICI	ETTIVITA^	p.3
Art. 6 MODALITA' D	I RILASCIO CONCESSIONE	p.4
Art.7 MODALITA' G	ENERALI DI UTILIZZO	p.5
Art.8 RESPONSABIL	ITA' DEL CONCESSIONARIO	p.6
Art.9 PAGAMENTO I	DEL CANONE ED EVENTUALI ESEN	ZZIONI p.7
Art 10 LIMITAZIONI		p.8
Art.11 REVOCAE REC	ESSO	p.9
Art.12 NON CORRETT	O USO DELLE SALE. SANZIONI	p.9
Art.13 MATERIALE PI	ROMOZIONALE	p.9
Art.14 RICHIESTE DI	AUTORIZZAZIONI A RIPRESE VIDE	O p.10
Art.15 VISITE ALLE S	ALE	p.10
Art.16 NORME FINAL	I	p.10

Art.1 FINALITA' E OGGETTO

Il presente regolamento individua i criteri generali, le modalità e le condizioni per l'uso temporaneo e non esclusivo da parte dei cittadini, singoli o associati, delle sale in proprietà o in disponibilità della Provincia di Pescara.

La Provincia di Pescara, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dalle Leggi e dallo Statuto provinciale, favorisce la più ampia fruibilità delle proprie sale che possono essere adibite per la promozione, diffusione e valorizzazione delle iniziative di carattere sociale, culturale, ambientale intraprese da associazioni e da enti pubblici e privati con particolare riguardo a quelli che promuovono forme di ricerche, di studio, di formazione, documentazione e comunque di tutela del territorio e delle realtà locali amministrate.

Nell'ambito del perseguimento dei fondamentali principi di libertà,uguaglianza e tolleranza, non sono concessi utilizzi per iniziative che incitino alla discriminazione o alla violenza in particolare per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o che abbiano tra i loro fini l'apologia del fascismo o del nazismo.

Le norme generali si applicano a tutte le concessioni oggetto del presente Regolamento. Eventuali convenzioni possono regolarne diversamente e specificatamente l'uso, compatibilmente con i principi espressi dal presente documento.

Art.2 SALE OGGETTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

I locali provinciali sono <u>prioritariamente</u> utilizzati per iniziative, manifestazioni e attività istituzionali direttamente proposte, gestite o patrocinate dalla Provincia o di sua esclusiva competenza.

L'utilizzo da parte dei terzi è vincolato all'accettazione integrale e incondizionata delle norme del presente Regolamento.

Costituiscono oggetto di concessione in uso temporaneo:

- la Sala Domenico Tinozzi
- la Sala Figlia di Jorio
- la Sala Edolo Masci
- la Sala Commissioni
- la Sala dei Sindaci.

La Sala commissioni è riservata all'uso delle commissioni consiliari e, nei casi in cui non sia già impegnata per lo svolgimento delle stesse, può essere utilizzata per incontri e riunioni a carattere istituzionale legate all'attività gestionale ed organizzativa dell'ente da parte delle strutture e del personale interni o di partecipate dell'ente stesso.

La Sala dei Sindaci è riservata all'uso esclusivo degli <u>attuali</u> Sindaci dei Comuni del territorio provinciale per finalità istituzionali da espletare in accordo con la Provincia di Pescara.

Art.3 SOGGETTI RICHIEDENTI

Le sale possono essere concesse in uso a:

- 1. Istituzioni ed enti pubblici;
- 2. Associazioni/organismi regolarmente costituiti: associazioni di volontariato, culturali, giovanili, scuole, società sportive, sindacati e RSU, operatori economici, partiti politici;
- 3. Associazioni/gruppi informali non regolarmente costituiti;
- 4. Persone fisiche e giuridiche

Art.4 USO DELLE SALE

L'uso delle sale può essere concesso dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Nei giorni ed orari diversi da quelli sopra indicati la concessione è subordinata alla effettiva disponibilità di personale e di risorse di budget da adibire alle attività di supporto e assistenza sale.

Nelle giornate di sabato e domenica la concessione dell'uso sale è strettamente assentita solo in occasione di manifestazioni ed eventi di carattere internazionale, nazionale e locale che rivestano interesse per la comunità provinciale.

E' escluso l'uso delle sale, di norma,nei periodi festivi e nel mese di agosto.

Art.5 LIMITI DI RICETTIVITA'

L'affluenza massima consentita per le sale è così stabilita:

-per la sala Tinozzi, massimo 100 posti;

-per la sala Figlia di Jorio, massimo 60 posti;

-per la sala Edolo Masci massimo 15 posti;

-per la sala Commissioni massimo 15 posti

-per la sala dei Sindaci massimo 20 posti

Art.6 MODALITA' RILASCIO CONCESSIONE

La procedura per il rilascio della concessione avviene secondo le seguenti fasi:

- a) presentazione dell'istanza secondo il modulo standard fornito dal'ente almeno 7 gg prima dell'iniziativa;
- b) predisposizione dell'istruttoria da parte dell'ufficio/servizio competente;
- c) rilascio della concessione da parte dell'ufficio/servizio competente previo versamento della tariffa se dovuta.

L'Amministrazione provinciale si riserva la più ampia facoltà di accogliere o meno la richiesta concedendo discrezionalmente la sala che più riterrà idonea per l'iniziativa. La domanda è accolta sulla base della esigenze proprietarie dell'ente e tenendo conto della natura e delle finalità perseguite con l'iniziativa e della rispondenza di quest'ultimo con le finalità pubbliche e istituzionali

La concessione ha durata limitata all'iniziativa, alla manifestazione o alla riunione organizzata.

Nell'arco del mese di riferimento dell'iniziativa non possono essere presentate dalla stesso soggetto richiedente più di 2 (due) richieste e comunque le richieste dallo stesso soggetto non possono essere superiori a 6 (sei) nell'arco dell'anno solare.

Nel caso in cui vengano inoltrate più richieste per lo stesso periodo, verrà accordata la priorità secondo l'ordine cronologico di ricezione privilegiando, a parità di data, quelle di soggetti operanti nel territorio provinciale.

Le concessioni sono strettamente personali, non possono essere cedute o da altri utilizzate e sono rilasciate unicamente al titolare della richiesta che sarà ritenuto responsabile del corretto uso dei locali.

La richiesta di concessione va presentata inoltrando richiesta formale a mezzo di una delle seguenti modalità:

- 1. attraverso il servizio presente sul sito istituzionale <u>www.provincia.pescara.it</u> ,sezione "Servizi on line";
- 2. a mezzo dell'apposito modulo, in carta semplice, scaricabile dalla home page del sito istituzionale dell'amministrazione o reperibile presso gli uffici di Presidenza competenti da inviare a mezzo pec (provincia.pescara@legalmail.it;presidenza@pec.provincia.pescara.it);
- 3. mediante consegna a mano direttamente presso il protocollo generale dell'ente nei giorni e orari di seguito indicati:dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17.00.

E' esclusa la presentazione ed accettazione di richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le richieste devono pervenire almeno 7 gg prima della giornata in cui si prevede lo svolgimento dell'iniziativa per cui si chiede la concessione, allo scopo di consentire all'ufficio competente la verifica della disponibilità della sala e lo svolgimento di regolare istruttoria.

Le richieste, corredate della documentazione indicata, seguono - ai fini della trattazionel'ordine cronologico di ricezione. Tuttavia mantengono sempre ferma la priorità, rispetto alle richieste esterne, le esigenze istituzionali provinciali che comportino l'uso delle sale e, dunque, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) le convocazioni del Consiglio provinciale;
- b) le iniziative istituzionali promosse dalla Provincia come ente di coordinamento dei Comuni del territorio di competenza;
- c) le iniziative promosse dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
- d) le iniziative degli enti pubblici anche territoriali e in forma assembleare (assemblea dei Sindaci)
- e) le riunioni delle società partecipate della Provincia;
- f) le attività dirette dalla Provincia e/o in compartecipazione.

Le richieste devono essere sottoscritte da soggetto munito di poteri di rappresentanza e debitamente compilate con indicazione puntuale dei dati e delle informazioni richieste come da modello richiesta sale allegato al presente Regolamento, nonché accompagnate da dichiarazione di presa visione della sala e del suo stato oltre che delle attrezzature e del presente regolamento.

Richieste incomplete possono essere integrate su istanza d'ufficio nei termini da quest'ultimo fissati. Qualora le integrazioni richieste non siano rilasciate dal richiedente entro i termini indicati, la domanda - in quanto incompleta- non potrà essere considerata ai fini istruttori.

Le domande pervenute successivamente al termine di cui sopra potranno essere prese in considerazione in via del tutto eccezionale solo qualora vi sia la disponibilita' della sala richiesta, sempreché la richiesta stessa sia stata presentata secondo le procedure formali e sostanziali di cui sopra.

Art.7 MODALITA' GENERALI DI UTILIZZO

Le sale, le loro pertinenze, gli eventuali arredi e le attrezzature devono essere riconsegnati alla Provincia nello stato di fatto preesistente alla consegna.

Il concessionario è tenuto a osservare le seguenti prescrizioni in ordine all'uso delle sale:

- a) consentire l'accesso esclusivamente alle sale in uso e rispettare i limiti di capienza previsti per i singoli utilizzi;
- b) prestare cura e diligenza nell'uso delle sale, degli arredi e delle attrezzature nel rispetto della destinazione autorizzata;

- c) non affiggere cartelli, pannelli, rivestimenti striscioni o fondali né apporre scritte sui muri o corridoi senza autorizzazione del responsabile dell'ufficio/servizio competente;
- d) non apportare alcuna modifica alla disposizione e alla sistemazione degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, degli arredi e dei servizi senza espressa autorizzazione del responsabile dell'ufficio/servizio competente;
- e) segnalare al Responsabile dell'ufficio/servizio competente eventuali danni riscontrati in occasione dell'utilizzo:

f)impegnarsi a risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone, garantendone la rifusione;

g) lasciare i locali entro il termine massimo stabilito dal presente regolamento e fissato nella concessione;

h)adempiere a tutti gli obblighi amministrativi e legislativi eventualmente necessari per lo svolgimento della manifestazione sollevando l'ente Provincia da qualsiasi responsabilità (SIAE/ENPALS,etc);

- i) rispettare tutte le norme previste per quanto concerne i limiti di rumore e orari, nonché le norme in materia di sicurezza dei luoghi garantendo il mantenimento e sorveglianza delle porte di accesso, di esodo e le uscite di emergenza ed evitando il deposito di materiale infiammabile;
- l) sostenere le eventuali spese di allestimento, di facchinaggio, di noleggio di arredi e impianti particolari, di guardiania e altro,che esulino dall'ordinaria concessione, da concordare preventivamente con l'ufficio concedente;
- m) individuare, prima del rilascio della concessione, il proprio referente, responsabile della gestione dello spazio per tutto il periodo di utilizzo anche nei confronti di terzi presenti nei locali
- n) accettare la condizione che la tariffa richiesta per l'autorizzazione in uso non comprende le spese per prestazioni aggiuntive che sono pertanto a carico del concessionario;
- o) aver preso lettura e piena cognizione e, quindi, <u>accettare senza riserva alcuna</u> tutte le norme del regolamento Provinciale che disciplinano l'uso della sala nonché delle tariffe in vigore, al cui pagamento è subordinato il rilascio della concessione.

Art.8 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme di legge o del presente Regolamento.

Il concessionario è ritenuto unico responsabile sotto il profilo civile, penale e amministrativo per ogni e qualsiasi danno che dall'uso della sala, delle pertinenze o delle attrezzature possa derivare a persone o cose sia durante l'utilizzo che per fatti propri o di terzi derivanti dallo

svolgimento delle manifestazioni. Tali danni resteranno pertanto a completo carico del concessionario, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Provincia di Pescara.

L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengono ritenute incustodite nella sala al termine della manifestazione.

L'ente non risponde di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà o in disponibilità dell'utilizzatore o di terzi.

Ad ulteriore garanzia dell'ente concedente, gli utilizzatori della sala possono presentare alla Provincia di Pescara apposita polizza di RCT - Responsabilità Civile verso Terzi, valida per tutta la durata della concessione, con esclusione del diritto di rivalsa verso l'Ente concedente, come di seguito specificata:

- nel caso di richiesta da parte di soggetti senza personale dipendente con regolare rapporto di lavoro, polizza RCT per danni a cose e persone per tutta la durata dell'evento, con massimale unico di almeno euro 2.000.000,00;
- nel caso di richiesta da parte di soggetti con personale dipendente con regolare rapporto di lavoro, polizza RCT/O per danni a cose e persone per tutta la durata dell'evento, con massimale unico RCT di almeno euro 2.000.000,00 e massimale unico RCO di almeno euro 3.000.000,00;

L'ammontare del risarcimento o la verifica dell'uso improprio verrà determinato a seguito di perizia effettuata dagli uffici competenti.

Art.9 PAGAMENTO DEL CANONE ED EVENTUALI ESENZIONI

L'utilizzatore delle sale è tenuto al pagamento di un canone concessorio omnicomprensivo delle spese e dei costi di gestione delle sale da effettuarsi prima dell'effettivo utilizzo mediante:

- a) versamento del relativo importo a mezzo dei sistemi elettronici di pagamento in uso presso l'ente ove attiviti;
- b) mediante accredito bancario sul conto dedicato della Provincia;
- c) mediante consegna all'economo in via diretta.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere esibita su richiesta da parte del personale provinciale in qualsiasi momento.

Il canone, determinato con atto provinciale, è aggiornato periodicamente.

Per l'utilizzo che si protrae per più giorni le tariffe stabilite vanno moltiplicate per il numero dei giorni.

Sono esentati dal pagamento della tariffa i seguenti soggetti ed iniziative:

- a) enti locali ed enti pubblici in generale;
- b) iniziative per le quali l'ente Provincia è organizzatore o coorganizzatore anche mediante rilascio di patrocinio non oneroso in favore del richiedente;
- c) scuole di competenza provinciale;
- d) Presidente dell'ente;
- e) Consiglieri provinciali e gruppi consiliari provinciali;
- f) Sindaci in carica al momento della richiesta della concessione;
- g) le RSU e le organizzazioni sindacali di lavoratori regolarmente riconosciute presso l'ente per incontri delle delegazioni trattanti riguardanti il personale provinciale.

Art 10. LIMITAZIONI

Le sale non possono essere utilizzate per iniziative in contrasto con la legge, lo statuto e con il presente Regolamento provinciale. Sono escluse tutte le attività che abbiano finalità commerciali e/o di lucro.

In particolare, in corso di svolgimento eventi:

- è vietata l'applicazione di tariffe di alcun tipo per l'ingresso alle manifestazioni;
- è vietata la vendita e il consumo di cibi e bevande all'interno delle sale, nonché di altri prodotti a scopo commerciale (libri, abbonamenti, riviste, etc..);
- è vietato fumare;
- è vietato lo svolgimento di manifestazioni per il quale il soggetto organizzatore richiede il versamento di una quota di iscrizione;
- e' vietato applicare all'interno delle sale e nei locali adiacenti striscioni, manifesti, salvo che questi non vengano applicati su appositi pannelli rimovibili al termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore e con il ripristino della situazione preesistente.

E' esclusa la concessione delle sale in modo tassativo per iniziative:

- -in contrasto con i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge, dall'ordine pubblico e dallo Statuto provinciale;
- di tipo imprenditoriale, commerciale e comunque lucrative fatte salve le iniziative di carattere formativo purchè rivolte ai dipendenti provinciali;
- di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Non sono consentiti inoltre gli usi che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi delle sale.

Non sono inoltre consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, fatta eccezione per iniziative aventi scopo di promozione ed eventi culturali e/o d'immagine non a carattere di esibizione e comunque nel rispetto di quanto sopra riportato.

Il personale provinciale incaricato di fornire supporto è tenuto a far rispettare tali divieti.

Art.11 REVOCA E RECESSO

Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessita' dell'Amministrazione la concessione delle sale puo' essere revocata in ogni momento così come nei casi di ordine e sicurezza pubblica, per ragioni di pubblico interesse, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta. In tali casi l'ente offre al concessionario, ove possibile, soluzioni alternative che tengano conto della dimensione e della natura dell'evento da ospitare.

Ove non vi siano soluzioni possibili alternative, la Provincia è sollevata da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti la concessione di qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per la restituzione dell'importo del canone gia' versato ove dovuto. In caso di revoca i concessionari dovranno essere informati quanto prima possibile e con la massima tempestività.

In caso di disdetta di uso della sala da parte del richiedente , questa deve avvenire in forma scritta almeno 3 (tre) gg prima dell'iniziativa programmata.

Art.12 NON CORRETTO USO DELLE SALE. SANZIONI

Qualora il concessionario non rispetti le norme del presente regolamento o comunque non faccia corretto uso della sala verrà richiamato per iscritto e l'ente, se del caso e per scritto motivato, si riserverà di negare l'uso per almeno 1(uno) anno.

Gli incaricati dalla Provincia al supporto e assistenza sale svolgono un controllo sul corretto utilizzo.

Nei casi di grave violazione del corretto uso delle sale o di uso in violazione di legge è redatto verbale e nelle 48 ore successive inoltrato al Responsabile della prevenzione corruzione.

Art.13 MATERIALE PROMOZIONALE

L'organizzazione e la pubblicizzazione delle iniziative, nel rispetto delle normative vigenti, sono a carico del richiedente. E'nella facoltà del concessionario, specie nel caso in cui la manifestazione o evento abbiano ottenuto il gratuito patrocinio, rilasciare alla Provincia una

copia del materiale pubblicitario, della pubblicazione et similia a disposizione di eventuali richieste di terzi per ricerche e informazioni di dati.

Art.14 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI A RIPRESE VIDEO, FOTO, DISEGNI

Le richieste di riprese video delle sale dell'ente e in particolare di quadri, opere o arredi ivi esistenti seguono le regole del presente Regolamento. Le riprese devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio/servizio competente e sono condizionate alla dichiarazione resa dal terzo che le immagini riprese non saranno utilizzate per finalità commerciali e/o di lucro restando il loro utilizzo limitato a finalità istituzionali o di interesse strettamente personale.

Per i beni soggetti a registrazione devono essere consegnate riproduzioni per ogni ripresa e copie che vengono acquisite al patrimonio dell'ente anche a memoria delle generazioni future.

Non sono soggette ad autorizzazioni preventive e sono gratuite, le riproduzioni con apparecchiature portatili senza uso di fonti,lampadine o altri apparecchi di illuminazione.

Art.15 VISITE ALLE SALE

Le visite alle sale e alle opere ivi contenute si svolgono in orario di ufficio e compatibilmente con le esigenze dell'ente. L'ingresso è gratuito allo scopo di incentivare forme di conoscenza del patrimonio culturale dell'ente sia per i cittadini che per i turisti.

A fini statistici possono essere raccolti dati sulle presenze nelle sale;a tal fine è istituito un registro presenze in cui il visitatore, spontaneamente, potrà evidenziare la propria visita anche rilasciando, mediante un questionario anonimo, eventuali osservazioni, suggerimenti, reclami.

Art.16 NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo dell'ente; esso abroga ogni altra disposizione che si ponga in contrasto con quanto ivi disciplinato.

Restano ferme le concessioni già effettuate sotto la vigenza del precedente Regolamento per la concessione delle sale.

In caso di controversie deferite alla giurisdizione ordinaria è competente esclusivamente il foro di Pescara.